



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Pasquale Daddabbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto ~~al n. 26645~~ del registro di segreteria, proposto dal sig.

~~Luigi Neri~~, nato ~~08/08/1968~~ il

~~17/08/1968~~ e residente in ~~00100 Roma~~

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Anicio Gallo 194, presso lo

studio dell'Avv.to Francesco La Gattuta (C.F. LGT FNC 68M01H501I),

che lo rappresenta e difende

contro

INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente

e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia,

giusta procura *ad lites* per atto del notaio Castellini di Roma, rep. 80974 del

21.7.2015, elettivamente domiciliata presso la sede INPS in Bari alla via

Putignani n. 108.

Visto il D. Lgs. n.174/2016, l'art. 85, co. 5, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come

modificato e integrato dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 nonché

l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13

ottobre 2020, n. 126.

Esaminati, in data 6 luglio 2021, già fissata per la pubblica udienza, gli atti di causa .

FATTO

Il ricorrente - ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio il 30.12.2019, con anzianità di servizio al 31.12.1995 di 15 anni e 1 mesi - con ricorso depositato in data 7.2.2021, allegando di aver indirizzato all'INPS apposita diffida tesa all'attribuzione dell'aliquota pensionabile del 44% di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973 e che tale richiesta era stata riscontrata negativamente, ha impugnato il provvedimento INPS di liquidazione della pensione deducendo che contrariamente a quanto operato dall'Istituto di previdenza - che ha applicato frazionandola per 15 l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del DPR 1092/1973 per i dipendenti civili dello stato ed aggiungendo l'aliquota dell'1,80% per ogni anno in più - al personale militare, che alla data del 31.12.1995 aveva un'anzianità compresa inferiore a 18 anni, ai sensi dell'art. 54, del DPR 1092/1973, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata sulla base pensionabile la aliquota del 44%, corrispondente all'aliquota annua del 2,44%, come statuito di recente le Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021. Ha chiesto, in conclusione, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota di rendimento (pari al 44% ed eventuali incrementi) di cui all'art. 54, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/1973, con il conseguente pagamento delle somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione

monetaria, nonché l'aumento dei ratei futuri su base mensile, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 25 giugno 2021, ha dedotto che il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973 in quanto alla data di cessazione il servizio utile è di gran lunga superiore a 20 anni. L'Istituto di previdenza ha richiamato le argomentazioni della sentenza n. 62/2019 della Sezione Veneto, della sentenza n. 175/2019 della Sezione Terza Centrale di appello e della sentenza n. 40/2020 della Sezione di appello della Sicilia, criticando le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM ed ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo l'impossibilità di addivenire ad un accoglimento parziale per il principio del divieto di *mutatio libelli* ed anche per assenza di una domanda amministrativa nei termini prospettati dalla pronuncia delle Sezioni Riunite. Ha eccepito, in subordine, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente spettanti.

All'udienza fissata per il giorno 6 luglio 2021 la causa è stata trattata, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come modificato e integrato dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 e dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, sulla sola base degli atti ed il giudizio è stato definito, come da dispositivo della presente sentenza, comunicato alle parti costituite tramite posta elettronica certificata.

DIRITTO

Il ricorrente - già sottufficiale dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio in data 30.12.2019 con anzianità di servizio utile al 31.12.1995, inferiore a 18 anni e superiore a 15 anni - si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l'INPS, con riferimento alle prime due quote di pensione (A e B), calcolate con il sistema retributivo, non abbia applicato l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54, co. 1, del DPR 1092/1973 bensì le aliquote ricavate dall'art.44 stesso testo unico.

In ordine alla questione che viene in esame nel presente giudizio, questo giudice non ha motivo di discostarsi dalla recente decisione delle Sezioni riunite (sent. n. 1/2021/QM), alla cui motivazione si rinvia per il principio di sinteticità degli atti (cfr. 17 disp. att. del codice di giustizia contabile). Tale sentenza ha risolto le questioni di massima sottoposte nei seguenti termini: *La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.*

In base a quanto statuito dalle Sezioni Riunite la domanda avanzata dal ricorrente non va rigettata ma è solo parzialmente fondata.

Non va rigettata perché con il ricorso è stata, comunque, chiesta l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 (in luogo dell'art. 44 applicato dall'INPS) e tale disposizione è stata interpretata dalle Sezioni Riunite di questa Corte nel senso della necessità di scindere in diciottesimi l'aliquota del 44% prevista nel primo comma.

Non è peraltro possibile dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire la rideterminazione della pensione con applicazione dell'aliquota del 44% per le quote retributive calcolate per l'anzianità di servizio posseduta al 31.12.1995: anche se a tale data lo stesso aveva un'anzianità superiore a 15 anni l'aliquota da prendere a riferimento è quella annua del 2,44% indicata dalla pronuncia delle Sezioni Riunite; per i periodi residuali inferiori all'anno occorre poi rapportare a mesi la predetta aliquota annua del 2,44%.

Dall'esame del provvedimento di liquidazione impugnato emerge che per le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo l'INPS ha applicato il coefficiente annuo del 2,33% ricavato dalla divisione per 15 dell'aliquota del 35%, prevista dall'art. 44 del TU 1092/1973 per i dipendenti civili dello Stato cessati dal servizio con quindici anni di anzianità, e per l'anzianità residua l'aliquota annua dell'1,80.

Di conseguenza essendo la liquidazione della pensione disposta dall'INPS diversa da quella derivante da una corretta applicazione del criterio estrapolato dalle Sezioni Riunite da quanto previsto dall'art. 54 del suddetto TU 1092/1973, per i militari che pur cessati dal servizio con anzianità superiore a venti anni possedevano al 31.12.1995 una anzianità tra i 15 ed i 18 anni, va dichiarato in questa sede il diritto alla rideterminazione della pensione.

Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'applicazione sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%.

Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti.

Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Considerato l'accoglimento solo parziale del gravame sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso n. 36545 proposto dal sig. Lagioia Nicola, così dispone:

- riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%;
- dichiara il diritto a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della trattazione scritta della causa in data 6 luglio 2021, già fissata per l'udienza pubblica.

Il Giudice

F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in data 6 luglio 2021

Assistente Amministrativo

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO composta di n. 7 pagine,
esistente presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la regione Puglia.

Bari, 09.07.2021

Assistente Amministrativo

(Dott.ssa Anna Rossano)

